

Il punto di vista dell'avv. Nuti Flavio sul contributo di Bonifica.

Durante le festività natalizie la comunità Montana Alta Val di Cecina ha ripreso la spedizione di migliaia di avvisi bonari per l'esazione del contributo di bonifica, questa volta per l'anno 2010 a tutti i proprietari di immobili ubicati all'interno del comprensorio di Bonifica n° 29. Mi si dice che tale nuova "infornata" di avvisi sia conseguenza dalla necessità, peraltro più volte contestata dal comitato "noconsorzidibonifica" (www.noconsorzidibonifica.org), di fare "cassa" ovvero di ripianare il deficit di bilancio dell'Ente sul cui futuro si è abbattuta la scure dei tagli governativi. Nel merito della pretesa contributiva mi permetto di ribadire da cittadino e da legale del Comitato, come tali avvisi siano un ennesimo balzello da non pagare, in quanto come i contributi richiesti per gli anni 2008 e 2009, per i quali sono state impugnate oltre 300 cartelle ed tutt'ora in attesa di giudizio, non trovano alcuna giustificazione non avendo la Comunità Montana, per quanto mi risulta e fino a prova contraria, speso alcun "centesimo" per preservare e mantenere l'assetto idro-geologico del territorio che ha manifestato e manifesta tutta la sua vulnerabilità, basta vedere i molti smottamenti, straripamenti e danneggiamenti alle proprietà con le ultime piogge, proprio in ragione della mancata manutenzione oggi affidata per legge all'Ente in questione. Devo però ammettere che di recente, grazie anche alle iniziative del Comitato "no consorzi di Bonifica" e di altri comitati nati in Toscana, appoggiati da gruppi politici e da alcuni movimenti di cittadini, la Regione Toscana sta tentando di dare un riordino ed una nuova disciplina alla materia regolata dalla legge regionale 5 maggio 1994 n° 34 e succ. modifiche. Certamente insufficiente a mio parere, seppur positivo nel complesso, è il tentativo della Regione Toscana di intervenire sulle eccessive spese di gestione dei numerosissimi Consorzi di Bonifica che assorbono almeno il 70% delle entrate contributive, residuando poco o nulla per gli effettivi interventi a tutela del rischio idraulico ed idrogeologico. In questa ottica è stata approvata alcuni mesi fa la legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 recante "Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica" con cui è stato previsto, al fine del risparmio e della razionalizzazione della spesa, il blocco delle onerose procedure elettorali per l'elezione di organi dei Consorzi fino al 31.12.2011 in attesa dell'approvazione del testo unico di riordino in materia di Bonifica. Infatti è stata con detta legge individuata la soluzione di sostituire gli organi di governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario. Ma ciò non può risolvere il problema sostanziale e di merito circa l'*an* ed il *quantum* della pretesa contributiva imposta ai cittadini che attualmente si basa su un metodo irrazionale, approssimativo e sperequativo (piano di classifica e di riparto) che non tiene in nessun conto del rapporto tra il beneficio fondiario e/o idraulico apportato all'immobile di proprietà e l'entità e tipicità dell'intervento effettuato dall'Ente di Bonifica. Il contributo per intendersi, come autorevolmente sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa in numerose sentenze, deve essere differenziato in ragione della consistenza, entità e rischio idraulico di un bene rispetto alla fonte del pericolo (fiume, fosso, argine ect..). Una villa, ad es. posta su una collina, seppur ha una rendita catastale maggiore presenta un rischio idraulico (pericolo di inondazione, smottamenti ect..) minore di una semplice casa di abitazione, di valore catastale inferiore, posta in pianura, rispetto all'argine di un fiume. L'attuale sistema di calcolo contenuto nei piani di classifica sia del Comprensorio n° 29 che di quelli adottati dagli altri Consorzi (es Vald'era) fa sì che entrambi gli immobili paghino un contributo di bonifica per interventi sull'argine del fiume o nel suo bacino pressoché identici, quando invece vi è un evidente differenziale di rischio idraulico rispetto alla vicinanza all'argine del fiume. Da qui la palese illegittimità del contributo medesimo come sino ad oggi concepito, che non tiene conto del detto differenziale e poggia il criterio di calcolo sulla rendita catastale reperita presso l'Agenzia del Territorio (UTE) concepita solo per fini fiscali. Comunque il problema può essere risolto soltanto con un intervento abrogativo della legge statale per la quale si impone l'obbligo contributivo a tutti coloro che posseggono beni urbani o extraurbani nel comprensorio di bonifica a prescindere dall'esistenza di un vantaggio arrecato all'immobile, e perciò senza prevedere un sistema di correttivi tali da escludere o graduare il contributo in relazione al concreto beneficio fondiario, o di incremento qualitativo del bene di proprietà.